



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n. _____

Caserta ___/___/___

SETTORE DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°. 172 DEL 12.03.2018

Oggetto : Congedo straordinario retribuito per assistenza a soggetto affetto da grave disabilità ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151. così come modificato dall'art. 4 D.Lgv 119/2011- dip. Q.G.

PREMESSO CHE :

- Il dip. Q.G. ha fatto pervenire, in data 12/03/2018 - la richiesta di autorizzazione per la fruizione del congedo straordinario retribuito previsto dall'art. 42, comma 5 del D. Lgs 151/2001 per assistere la propria madre S. A., nata a (omissis) il (omissis), riconosciuta persona in situazione di handicap grave ai sensi della legge 104/92, art. 3, comma 3, come da attestato allegato alla richiesta che per motivi di privacy non si allega al presente provvedimento
- l'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, recependo le disposizioni di cui all'art. 80, comma 2, della legge n. 388/2000 e le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, prevedeva che i beneficiari del congedo retribuito fossero i genitori ovvero i fratelli e le sorelle della persona con disabilità grave in caso di scomparsa di entrambi i genitori medesimi;
- successivamente, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 133/2005, n. 158/2007 e n. 19/2009, il novero dei soggetti che possono fruire del congedo indennizzato è stato ampliato, estendendo il beneficio ai fratelli e alle sorelle conviventi, anche nel caso in cui i genitori del disabile siano ancora in vita ma totalmente inabili, al coniuge convivente e ai figli conviventi;
- il decreto legislativo n. 119/2011, in attuazione dell'art. 23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.183, ha apportato importanti modifiche alla disciplina del congedo in argomento, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti legittimati a fruirne nonché per quanto concerne le modalità di accesso all'agevolazione; variando le condizioni di priorità rispetto alla precedente disciplina, i soggetti aventi diritto a fruire del congedo straordinario retribuito per assistere un familiare in situazione di disabilità grave sono:
 - il coniuge convivente;
 - i genitori, anche adottivi o affidatari del disabile, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
 - i figli conviventi con i genitori disabili, qualora il coniuge convivente, il padre e la madre, anche adottivi, del disabile siano deceduti, mancanti ovvero affetti da patologie invalidanti;
 - i fratelli o le sorelle conviventi con il disabile, qualora il coniuge convivente, i genitori ovvero i figli della persona da assistere siano deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti;
 - il predetto ordine è tassativo ed esclusivo, nel senso che la presenza nel nucleo familiare del disabile di un congiunto appartenente al grado più elevato di priorità esclude necessariamente tutti i beneficiari di grado inferiore;
 - con l'espressione "mancanti," come precisato nella circolare n. 45 del 1° marzo 2011, deve intendersi non solo una situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) ma anche ogni altra condizione ad essa assimilabile (divorzio, separazione legale, abbandono), debitamente certificata con provvedimento rilasciato dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità ovvero comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Considerato che i presupposti per poter fruire del congedo straordinario retribuito previsto dalla norma in premessa indicata, analoghi a quelli richiesti per la fruizione dei permessi ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono i seguenti:

- il riconoscimento della condizione di disabilità grave del soggetto da assistere da parte della competente Commissione medica Asl, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 104/1992, integrata dal medico Inps, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102;
- il soggetto da assistere non deve essere ricoverato a tempo pieno, intendendosi con ciò il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria e continuativa.

PRESO ATTO che

ai sensi del comma 5 bis del novellato art. 42 del d.lgs. n. 151/2001 il congedo in argomento può essere concesso qualora la presenza del soggetto che presta assistenza sia richiesta dalla struttura sanitaria presso la quale è ricoverata la persona disabile;

CONSIDERATO che:

- la novellata disciplina ha introdotto il principio secondo il quale il congedo non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile e che il congedo può essere fruito per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, in un'unica soluzione ovvero in modo frazionato.
- Preso atto che viene estesa anche all'istituto in argomento la figura del referente unico e, pertanto, qualora per assistere lo stesso familiare disabile per il quale si chiede il congedo il dipendente sia già stato autorizzato alla fruizione dei permessi mensili ex art. 33 della legge n. 104/1992, il beneficio in argomento potrà essere riconosciuto solo al medesimo dipendente, purché ricorrano tutte le condizioni previste dal d.lgs. n. 119/2011;
- Ritenuto che per quanto attiene le modalità di computo e condizioni di fruibilità vadano osservati i seguenti principi:
 1. nell'ambito di un periodo di congedo straordinario continuativo si computano tutti i sabati, le domeniche e le giornate festive ricadenti all'interno di esso;
 2. il congedo fruito in modalità frazionata include i giorni festivi, i sabati e le domeniche, salvo che non siano preceduti o seguiti dalla effettiva ripresa del servizio, che, ovviamente, non può coincidere con una giornata di ferie;
 3. il congedo straordinario retribuito concorre con il congedo non retribuito previsto dalla legge n. 53/2000 al raggiungimento del limite massimo di due anni di assenza nell'arco della vita lavorativa.

CONSIDERATO inoltre che il predetto limite complessivo di due anni per i congedi fruiti, sia ai sensi dell'art. 4 della legge n. 53/2000, che ai sensi del novellato art. 42, comma 5 ter, del d.lgs. n. 151/2001, è riferito:

- al beneficio individuale fruibile dal dipendente che assiste;
- al periodo massimo utilizzabile per prestare assistenza nei confronti di uno stesso soggetto disabile;

ATTESO che:

- per quanto attiene al trattamento giuridico, il novellato art. 42, comma 5 *quinquies*, prevede che il congedo in argomento non sia utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, mentre il comma 5 *ter* stabilisce che i periodi di assenza a tale titolo siano coperti da contribuzione figurativa;



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

- la predetta norma stabilisce che “per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater introdotti dall’art. 4 del d.lgs. n.119/2011, si applicano le disposizioni dell’art.4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n.53” e che conseguentemente, i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell’anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera (periodi continuativi);
- ai sensi del comma 5 quater dell’articolo in argomento , i soggetti che fruiscono del congedo in argomento per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto a permessi non retribuiti(senza il diritto alla contribuzione figurativa) in misura pari al numero di giorni di ferie che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo;
- per quanto attiene al trattamento economico, l’articolo 42, comma 5 ter, del d.lgs. n.151/2001, nel riconoscere il diritto alla liquidazione di una indennità economica ed alla copertura previdenziale del periodo di congedo straordinario, ha fissato un importo complessivo massimo annuo di € 43.579,06 per il congedo di durata annuale, prevedendo, altresì, che tale importo sia annualmente rivalutato, a decorrere dall’anno 2011, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e che il tetto massimo anzi riportato deve essere ripartito tra l’indennità economica vera e propria e il costo della copertura previdenziale;
- l’indennità erogabile di cui si tratta è calcolata prendendo a riferimento le sole voci retributive fisse e continuative, spettanti nel mese precedente la fruizione del congedo straordinario;

Tanto premesso e considerato;

VISTA l’istanza presentata da (omissis) acquisita al prot. gen. dell’Ente in data 12/03/2018 con la quale chiede ai sensi dell’art. 42, comma 5, del T.U. delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità di cui al D. Lgs n. 151/2001 e s.m.i. di fruire di un periodo di congedo straordinario retribuito di mesi 3 a decorrere dal 13/03/2018 per assistere la propria madre (omissis) in situazione di handicap grave, come si evince dalla copia del verbale della Commissione Medica per l’accertamento dell’handicap – legge 104/1992 nella seduta del 27/03/2017 rilasciato dalla Commissione medico- Legale dell’INPS di SALERNO conservata agli atti d’ufficio;

ATTESO che il dipendente è obbligato a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ed in particolare:

- il ricovero a tempo pieno del soggetto assistito;
- il mancato riconoscimento, in sede di revisione del giudizio, della situazione di gravità della condizione di disabilità;
- le modifiche dei periodi di permesso richiesto, producendo una nuova domanda che annulla e sostituisce la precedente;
- l’eventuale decesso del soggetto assistito;

Riconosciute sussistenti tutte le condizioni previste dalla legge per usufruire del congedo straordinario di cui all’ art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

- Viste le circolari INPDAP n. 2 del 10 gennaio 2002 e n. 22 del 28/12/2011;
- Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Richiamata la propria responsabilità;

DETERMINA

1. **Prendere atto** della richiesta del dip. Q.G. , giusta la causale di cui in premessa, concernente la fruizione di tre mesi a partire dal 13/03/2018 e fino a tutto il 12/06/2018 di congedo straordinario retribuito per assistere la propria madre affetta da grave disabilità ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151. così come modificato dall’art. 4 D.Lgv 119/2011-



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

2. Di dare atto che :

a) il congedo straordinario deve intendersi revocato :

- nel caso di decesso della disabile;

- nel caso di ricovero a tempo pieno in istituto specializzato salvo che sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza del soggetto che presta assistenza.

b) Durante il periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e con esclusione, quindi, di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettivo prestazione lavorativa ovvero alla produttività e ai risultati.

c) L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa da valorizzare successivamente tramite la ricongiunzione d'ufficio prevista dall'art. 6 della legge 7/2/1979 n. 29.

d) L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.

e) Il congedo in argomento non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto e che i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera (periodi continuativi).

7- **Disporre** la notifica della presente all'interessato.

8- **Trasmettere** la presente all'Ufficio Personale e all'Ufficio Stipendi per i provvedimenti di rispettiva competenza

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ing. Attilio Reggiani)

r.c.